


**CAPITOLATO SPECIALE TECNICO -
AMMINISTRATIVO PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI ASSISTENZA, CUSTODIA E SUPPORTO
AGLI OSPITI DELLA CASA SAN PATRIGNANO –
SAN VITO (PERGINE VALSUGANA)**

Sommario

ART 1. OGGETTO DELL’APPALTO	3
ART 2. ATTIVITÀ RICHIESTE E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO ..	3
ART 3. – REQUISITI DEL PERSONALE IMPIEGATO NELL’APPALTO	3
ART 4. – OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE	5
ART 5. – CLAUSOLA DI RISERVATEZZA	5
ART 6. – RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE E OBBLIGHI ASSICURATIVI	6
ART 7. – RESPONSABILE DEL SERVIZIO DELL’IMPRESA AGGIUDICATARIA .	6
ART 8. – OBBLIGHI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE	6
ART 9. – NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO E	6
CRITERI INTERPRETATIVI	7
ART 10. – CONTRATTO E SPESE	7
ART 11. – DURATA	7
ART 12. – IMPORTO DEL CONTRATTO	7
ART 13. – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO	8
ART 14. – CONTROLLI E VERIFICHE SULL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO ...	8



OHSAS 18001:2007



ART 15. – SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	8
ART 16. – MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ	8
ART 17. – MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO	8
ART 18. – VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE	10
ART 19. – CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI	10
ART 20. – SUBAPPALTO.....	10
ART 21. – TUTELA DEI LAVORATORI	11
ART 22. – CONDIZIONI ECONOMICO-NORMATIVE DA APPLICARE AL PERSONALE IMPIEGATO NELL'APPALTO	11
ART 23. – SICUREZZA E DUVRI	12
ART 24. – ELEZIONE DI DOMICILIO DELL'APPALTATORE.....	12
ART 25. – TRATTAMENTO DEI DATI.....	12
<i>25.1 Informativa ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679.....</i>	<i>12</i>
<i>25.2 – Nomina dell'Appaltatore a Responsabile del trattamento dati.....</i>	<i>13</i>
ART 26. – GARANZIA DEFINITIVA.....	14
ART 27. – PENALI	14
ART 28. – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	15
ART 29. – RECESSO.....	15
ART 30. – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	15
ART 31. – OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	15
ART 32. – OBBLIGHI IN MATERIA DI LEGALITÀ.....	16
ART 33. – INTERVENUTA DISPONIBILITÀ DI CONVENZIONI APAC O CONSIP	16
ART 34. – DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE	16
ART 35. – NORMA DI CHIUSURA	17

ART 1. OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha ad oggetto l'affidamento del servizio di custodia della casa San Patrignano a San Vito di Pergine Valsugana, di assistenza ad erogazione di servizi socio-sanitari di supporto agli ospiti della struttura.

La struttura ospiterà pazienti Covid - positivi sottoposti ad ordinanza sindacale con assoluto divieto di allontanamento dal domicilio dichiarato, che non possono trascorrere il periodo di quarantena nella loro dimora abituale fino ai tamponi di guarigione.

L'operatore affidatario del servizio dovrà occuparsi della supervisione complessiva dell'andamento della casa e del corretto comportamento degli ospiti (persone adulte e completamente autosufficienti in grado di osservare i comportamenti richiesti dallo stato di quarantena).

ART 2. ATTIVITÀ RICHIESTE E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

All'Appaltatore viene richiesta l'esecuzione delle seguenti attività:

- distribuzione e ritiro dei pasti pronti in sacchetto alla porta delle stanze;
- distribuzione di coperte e biancheria da letto;
- servizio a richiesta di APSS e su chiamata degli ospiti per le possibili necessità personali, senza previsione di ingresso nella stanza dell'ospite, salvo per la gestione delle emergenze;

Il personale incaricato avrà il compito di:

- riportare al servizio Cure Domiciliari ed al medico USCA di Pergine ogni problematica di tipo sanitario che venga riferita dagli ospiti della struttura;
- occuparsi, nel caso di situazioni selezionate, della supervisione a distanza (telefonica) dell'assunzione della terapia;
- supportare, quando necessario, il personale sanitario che dovesse accedere alla struttura per motivi di cura ed assistenza degli ospiti stessi (Guardia Medica, Infermiere, USCA, etc);
- coordinare, su indicazione della Centrale Covid, ingressi ed uscite ed i relativi processi di sanificazione, per garantire l'ordinato avvicendamento degli ospiti sulla base dei percorsi di guarigione;
- coordinare la sicurezza interna alla struttura, gestendo anche eventuali sistemi di allarme installati o da installare.

Il servizio è richiesto 7 giorni su 7 (festivi inclusi), H 24, con la presenza di almeno un operatore per turno.

Durante l'esecuzione del servizio, nei periodi di permanenza degli operatori, dovrà essere assicurata l'assenza di contatti con gli ospiti, tranne nei casi di estrema necessità o per cure sanitarie.

Gli operatori che entrano in contatto con i pazienti dovranno indossare i dispositivi di protezione individuale previsti per la prevenzione del contagio (cuffia, occhiali, maschera FFP2, guanti, camice impermeabile).

ART 3. – REQUISITI DEL PERSONALE IMPIEGATO NELL'APPALTO



Requisito necessario del personale incaricato dello svolgimento diurno delle attività di interfaccia tra APSS e ospiti della struttura (fascia oraria 8.00 - 20.00) è il possesso della qualifica di operatore socio sanitario (OSS) o equipollente.

Nello specifico la qualifica di OSS, considerata l'incidenza dell'attività di interfaccia diurna sul totale delle attività, dovrà essere posseduta da almeno il 50% del personale impiegato nell'appalto.

Qualora il servizio notturno sia effettuato da personale con qualifica diversa da OSS (o equipollente), dovrà essere comunque garantita la reperibilità di un operatore con competenze assistenziali che il personale di turno potrà contattare nel caso di necessità manifestate dagli utenti che non necessitino l'intervento immediato di personale sanitario.

L'Appaltatore esegue il servizio mediante l'ausilio di proprio personale di assoluta e comprovata affidabilità e serietà, in possesso dei requisiti di professionalità indispensabili alle esigenze di servizio e dei requisiti specifici indicati al paragrafo successivo e di quelli previsti dalla vigente normativa.

L'Appaltatore garantisce, per tutta la durata contrattuale, un'organizzazione che rispetti quanto dichiarato in offerta tecnica e un dimensionamento dell'organico di personale adeguato al corretto espletamento dei servizi richiesti, provvedendo alle eventuali assenze con immediata sostituzione. A tal fine, l'Appaltatore predispose un adeguato meccanismo di sostituzione per ferie, malattie, congedi in generale, assenze improvvise, ecc..

L'Appaltatore si impegna a limitare il *turn over* del personale impiegato nel servizio e, in caso di inserimento di nuovo personale, garantisce un adeguato periodo di affiancamento che dovrà coprire almeno un turno di lavoro.

Tutte le figure che si occuperanno della gestione del servizio oggetto del presente Capitolato, dovranno mantenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza nei confronti degli utenti, degli assistiti e degli operatori dell'APSS ed agire in ogni occasione con professionalità, cortesia e competenza.

APSS si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione del personale addetto allo svolgimento delle prestazioni contrattuali qualora, in base a comprovate motivazioni e comunque a seguito di contraddittorio, fosse ritenuto non idoneo alla perfetta e regolare esecuzione del servizio. In tal caso l'Appaltatore si impegna a procedere alla sostituzione delle risorse con figure professionali in possesso di tutti i necessari requisiti, entro il termine di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dall'APSS e a garantire la continuità dell'erogazione delle prestazioni oggetto del contratto. L'esercizio di tale facoltà da parte di APSS non comporta alcun onere per la stessa.

Gli operatori professionali dovranno svolgere i propri compiti in conformità alle norme del presente Capitolato, nonché alle specifiche attività concordate di volta in volta con l'APSS (il Direttore dell'Esecuzione e/o con il Responsabile Unico del Procedimento).

L'Appaltatore risponderà civilmente e penalmente di eventuali danni procurati a terzi, siano essi utenti o dipendenti dell'APSS, derivanti da comportamenti imputabili a negligenza del personale impiegato nel servizio.

L'Appaltatore deve inoltre garantire che il personale impiegato nel servizio:

- abbia cura della propria divisa, che dovrà essere sempre pulita e in ordine;
- esibisca l'apposito cartellino identificativo provvisto di fotografia (fornito dall'Appaltatore), in modo che risulti immediatamente riconoscibile e che sia identificabile l'azienda di appartenenza;
- svolga i compiti inerenti al servizio con cura e attenzione, mostrando sempre la massima disponibilità e gentilezza nei confronti di utenti esterni e dipendenti di APSS;
- tenga un atteggiamento consono all'immagine ed alla funzione di APSS e mantenga un contegno decoroso, irreprensibile, riservato, adeguando la condotta al codice di comportamento aziendale;



- svolga il servizio negli orari prestabiliti evitando di intrattenersi con altre persone, eccezione fatta per i motivi inerenti al servizio, osservi scrupolosamente le norme vigenti e operi senza compromettere, in alcun caso, il regolare svolgimento dell'attività di APSS o di terzi, avendo cura di non arrecare danno ad attrezzature e manufatti esistenti;
- conosca, per quanto di propria competenza, gli aspetti organizzativi, logistici, di sicurezza con riferimento alla struttura di assegnazione.

ART 4. – OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore, nell'adempimento delle prestazioni, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale.

La stipulazione del contratto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.

L'Appaltatore, nell'adempimento delle prestazioni, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale.

La stipulazione del contratto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.

La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'Appaltatore equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione del servizio.

Durante l'esecuzione del contratto l'Appaltatore comunica tutte le variazioni di personale rispetto a quanto dichiarato nell'elenco presentato in sede di offerta e, prima dell'entrata in servizio di nuovo personale, ne indica i nominativi, i dati anagrafici e la qualifica.

ART 5. – CLAUSOLA DI RISERVATEZZA

Considerando la *mission* e la natura dell'APSS, l'Appaltatore si trova ad operare in un contesto particolarmente delicato e accidentalmente potrebbe venire a conoscenza di informazioni e dati personali (anche relativi alla salute) di pazienti/utenti di APSS, nonché di operatori di APSS, seppur formalmente il trattamento di tali dati non costituisce oggetto del contratto di fornitura e, di conseguenza, non viene effettuato dall'Appaltatore per conto di APSS ai sensi dell'art. 28, Regolamento Ue 2016/679.

Considerando, inoltre, che i dati relativi alla salute rientrano nelle "categorie particolari di dati personali" ex art. 9, Regolamento Ue 2016/679, con riferimento ai quali la normativa sul trattamento dei dati personali (Regolamento Ue 679/2016 e DLgs 196/2003) attribuisce il più alto livello di tutela e protezione, la Società fornitrice si obbliga:

- a garantire la massima riservatezza sulle informazioni e sui dati cui può venire in contatto in occasione dell'esercizio dell'attività oggetto del presente contratto/convenzione;
- ad adottare ogni e qualsiasi misura idonea a garantire la protezione e la riservatezza delle informazioni/dati personali, nonché a evitare la loro acquisizione e/o utilizzazione da parte di dipendenti, collaboratori o terzi soggetti;
- a fornire specifiche istruzioni ai propri dipendenti e collaboratori in merito al comportamento da tenersi in relazione ai dati personali di utenti/pazienti e degli operatori di APSS dei quali essi possano venire a conoscenza in occasione della loro attività, affinché essi si impegnino ad agire con assoluto riserbo e con divieto assoluto di trattamento di tali dati, ivi inclusi la diffusione o comunicazione di qualsivoglia notizia e/o dato dei quali dovessero venire comunque a conoscenza;



- qualora la diffusione presso terzi di informazioni riservate o materiale contenente dati personali sia stato causato da atti o fatti imputabili all'Appaltatore e/o ai suoi dipendenti e/o fornitori, il Fornitore sarà tenuto a risarcire ad APSS gli eventuali danni connessi alla violazione dell'obbligo di riservatezza (artt. 1228 e 2049 cc.), fermo restando le altre conseguenze eventualmente previste dal contratto che implicano la risoluzione del contratto, il recesso contrattuale e l'applicazione di clausole penali derivanti da inadempimento contrattuale dell'Appaltatore.

Per quanto riguarda il trattamento dei dati di cui è titolare APSS si rimanda al successivo art. "Trattamento dei dati".

ART 6. – RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE E OBBLIGHI ASSICURATIVI

L'Appaltatore, in relazione agli obblighi assunti con il presente appalto, espressamente solleva l'APSS da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, sia dell'APSS, sia dell'Appaltatore, sia di terzi che si siano verificati in dipendenza dell'attività svolta nell'esecuzione dell'appalto.

L'APSS non assume a proprio carico alcun onere assicurativo in relazione all'attività svolta dagli associati, dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore, per cui esso è tenuta a fornire ai suoi associati, dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo che opereranno nelle attività disciplinate dal presente Capitolato idonee coperture assicurative per gli infortuni eventualmente subiti in occasione e/o causa dell'attività di cui al presente appalto e per la responsabilità civile per danni cagionati a terzi. L'Appaltatore deve essere munito di polizza assicurativa con istituti assicurativi autorizzati ai sensi di legge che assicuri la copertura del rischio di responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto dell'appalto per qualsiasi danno che possa essere arrecato. L'Appaltatore dovrà rendere disponibili tali polizze per la visione, ove richiesto dall'APSS.

L'Appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni ed ammanchi.

ART 7. – RESPONSABILE DEL SERVIZIO DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA

L'Appaltatore deve individuare un Responsabile del servizio (Referente di commessa) con poteri e capacità di rappresentare ad ogni effetto l'Impresa, il quale sarà referente nei confronti dell'APSS per tutto quanto concerne l'esecuzione del servizio.

Anteriormente o contestualmente all'avvio del servizio, l'Appaltatore dovrà comunicare il nome e un contatto telefonico del Referente, cui l'APSS potrà fare riferimento nell'espletamento del servizio.

Qualora l'Appaltatore dovesse trovarsi nella circostanza di dover sostituire il Responsabile del servizio, la stessa sarà tenuta ad individuare un nuovo Responsabile e a dare tempestiva comunicazione all'APSS, comunicando tutti i dati relativi al soggetto incaricato.

ART 8. – OBBLIGHI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE

L'APSS – e in particolare il Direttore dell'Esecuzione del Contratto – si impegna a fornire all'Appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie all'avvio e all'espletamento del servizio ed a consegnare all'Appaltatore ogni documentazione utile ai fini della gestione del medesimo, eventualmente precisando i contenuti e i limiti della responsabilità dell'Appaltatore nei confronti degli utenti inviati nella struttura da APSS.

ART 9. – NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO E

CRITERI INTERPRETATIVI

Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale: la legge provinciale n. 2/2016; il DLgs n. 50/2016, per quanto applicabile; il DM Infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49; il DLgs n. 81/2008 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia; la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e il DPGP 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. per quanto applicabili; la legge n. 136/2010; il DLgs n. 159/2011; la legge n. 190/2012; il regolamento europeo del 27/04/2016, n. 2016/679/UE; il DLgs n. 196/2003; il DLgs n. 51/2018; le norme del codice civile.

Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente Capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

ART 10. – CONTRATTO E SPESE

Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

- a) il Capitolato Speciale,
- b) le Istruzioni al Responsabile del trattamento,
- c) il DUVRI,
- d) l'offerta tecnica dell'Appaltatore, dalla quale derivano in capo all'Appaltatore specifici obblighi contrattuali che integrano le previsioni di Capitolato,
- e) l'offerta economica dell'Appaltatore,
- f) altri eventuali allegati.

Il contratto è stipulato mediante scambio di corrispondenza ai sensi dell'art. 39 ter, comma 1 bis, della legge provinciale n. 23/1990 e dell'art. 32, comma 14, del DLgs 50/2016.

L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro, se dovute, relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'Appaltatore.

ART 11. – DURATA

Il contratto decorre dalla data di avvio del servizio, prevista per l'01.10.2020 ed avrà durata fino al 15.05.2021.

Ove sussistano i presupposti, la stazione appaltante ha facoltà di ordinare all'Appaltatore l'avvio del contratto in via anticipata rispetto alla stipulazione, con apposita comunicazione da far pervenire all'Appaltatore stesso tramite PEC.

ART 12. – IMPORTO DEL CONTRATTO

Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del contratto e del presente Capitolato, si intende offerto dall'Appaltatore in base a calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio e comprende ogni onere



derivante dalla perfetta esecuzione di tutte le attività comprese nel contratto e derivanti dalle prescrizioni dello stesso e dei documenti che ne fanno parte.

APSS si riserva di apportare variazioni entro il limite +/- 20% (più o meno venti per cento) dell'importo del contratto, senza che l'Appaltatore possa rivendicare diritto a particolari compensi o ad indennità di sorta. Tale variazione può consistere anche in una proroga tecnica alla scadenza della durata pari al valore dell'opzione.

ART 13. – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Direttore, *pro tempore*, del Dipartimento amministrativo ospedaliero territoriale di APSS, dott.ssa Rosa Magnoni.

Il RUP controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al Direttore dell'esecuzione (DE), un dirigente medico individuato dal Responsabile dell'Area Cure Primarie del Servizio territoriale dell'APSS, dott.ssa Simona Sforzin.

ART 14. – CONTROLLI E VERIFICHE SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

APSS ha il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine l'Appaltatore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di verifica. APSS evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'Appaltatore è chiamato a rispondere ad APSS, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 25.

APSS, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.

ART 15. – SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del DLgs 50/2016.

ART 16. – MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ

Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 27 della legge provinciale n. 2/2016.

ART 17. – MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Il servizio è soggetto a fatturazione mensile posticipata, che dovrà avvenire in formato esclusivamente elettronico, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 209, della Legge 244/2007. Le fatture dovranno essere inviate all'indirizzo IPA specificato nell'ordine e intestate all'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, P. I.V.A. 01429410226, via Degasperi 79 - 38123 Trento, specificando la sede e la struttura ordinante e facendo riferimento al numero e alla data dell'ordine/autorizzazione alla spesa di APSS, nonché al codice CIG.

L'art. 1 c. 629 lett. b della Legge 190/2014 ha introdotto l'istituto della scissione dei pagamenti, c.d. split payment, pertanto tutte le fatture, ad eccezione di quelle estere e di quelle sottoposte a reverse

charge, dovranno obbligatoriamente contenere l'annotazione "scissione dei pagamenti", ciò in base a quanto disposto dal decreto dal Ministero dell'Economia e delle finanze del 23 gennaio 2015. Conseguentemente APSS provvederà al pagamento della sola base imponibile, al netto di eventuali note di accredito, provvedendo successivamente al versamento dell'IVA esposta in fattura all'Erario.

La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all'Appaltatore, fatto salvo quanto previsto in relazione al pagamento diretto del subappaltatore.

I pagamenti sono disposti previa verifica di conformità, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente Capitolato.

Il pagamento del servizio regolarmente eseguito e per il quale non siano sorte contestazioni sarà effettuato sul conto dedicato dell'Appaltatore attraverso il Tesoriere di APSS, Unicredit - Sede di Trento, entro il termine di 30 giorni (trenta) dalla positiva verifica di conformità del servizio prestato, che sarà effettuata da APSS (per il mezzo del DEC) entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della fattura. In caso di ricorso al subappalto, è previsto il pagamento diretto dei subappaltatori. Per data di pagamento si intende quella di consegna del mandato al suindicato Tesoriere.

Qualsiasi pagamento inerente al contratto oggetto della presente procedura di gara rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente a ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori ai sensi della Legge 136/2010.

I pagamenti saranno subordinati alla regolarità contributiva e fiscale dell'Appaltatore (Inps, Inail, Cassa edile e Amministrazione fiscale), secondo la normativa vigente.

In conformità all'art. 30, comma 5, del DLgs n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'Appaltatore o del Subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, APSS trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

In ogni caso, in conformità all'art. 30, comma 5 bis, del DLgs n. 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale su richiesta dell'Appaltatore, dopo l'approvazione da parte della Stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

In conformità all'art. 30, comma 6, del DLgs n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 6, il Responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore ovvero dalle somme dovute al Subappaltatore inadempiente.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione del servizio, rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente ad APSS mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'Appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

La fatturazione del corrispettivo deve corrispondere alle quote indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, eventualmente modificate secondo le disposizioni del precedente paragrafo.

La mancata corrispondenza tra la fatturazione e le quote di partecipazione al raggruppamento note alla



stazione appaltante, comporterà la sospensione del pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'Appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

L'APSS procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia prestata dall'Appaltatore per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità con esito positivo. La verifica di conformità deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione delle prestazioni.

ART 18. – VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE

Con riferimento alle vicende soggettive dell'Appaltatore, di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 17 e 18 dell'art. 48 del DLgs n. 50/2016.

ART 19. – CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016.

Ai sensi dell'art. 106, comma 13, del DLgs n. 50/2016, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

APSS non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'appaltatore intende subappaltare ai sensi dell'art. 26, comma 12, della legge provinciale n. 2/2016.

ART 20. – SUBAPPALTO

In conformità a quanto previsto dall'art. 26 della legge provinciale n. 2/2016 e dall'art. 105 del DLgs n. 50/2016, è ammesso il subappalto.

L'Appaltatore, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dal sopracitato art. 26 della legge provinciale n. 2/2016, pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 6, della legge provinciale n. 2/2016, APSS procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite procedendo come segue:

- a. durante l'esecuzione delle prestazioni l'Appaltatore comunica, ai fini dell'emissione del certificato di pagamento della rata in acconto dell'appalto, la proposta di pagamento diretto al Subappaltatore con l'indicazione dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite nel periodo considerato nello stato di avanzamento della fornitura;



- b. entro dieci giorni dalla fine delle prestazioni del subappalto, l'Appaltatore comunica la proposta di pagamento diretto al Subappaltatore con l'indicazione della data iniziale e finale del medesimo subappalto, nonché dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite;
- c. il Subappaltatore trasmette alla stazione appaltante la fattura relativa alle prestazioni eseguite;
- d. APSS verifica la regolarità del Subappaltatore nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi, attestata nel DURC, in ragione dell'avanzamento delle prestazioni ad esso riferite e registrate nei documenti attestanti l'avvenuta esecuzione. Ai fini del pagamento del saldo del contratto di subappalto, APSS accerta anche la regolarità retributiva del subappaltatore.

L'elenco prodotto dall'Appaltatore prima della stipulazione del contratto e recante l'indicazione di tutte le prestazioni con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi Subappaltatori e subcontraenti coinvolti nelle prestazioni e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipulazione del contratto, viene utilizzato dalla stazione appaltante per i controlli di competenza.

Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge provinciale n. 2/2016, l'Appaltatore deve comunicare ad APSS le eventuali modifiche delle informazioni relative ai Subappaltatori e Subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipulazione del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi Subappaltatori e Subcontraenti coinvolti successivamente. La stazione appaltante controlla i contratti stipulati dall'Appaltatore con i Subappaltatori e i Subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.

Per assolvere gli obblighi di cui ai precedenti commi 4 e 5, l'Appaltatore deve comunicare ad APSS i dati relativi a tutti i Subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del Subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'Appaltatore, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.


ART 21. – TUTELA DEI LAVORATORI

L'Appaltatore e gli eventuali Subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

ART 22. – CONDIZIONI ECONOMICO-NORMATIVE DA APPLICARE AL PERSONALE IMPIEGATO NELL'APPALTO

Ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge provinciale n. 2/2016 e s.m. e della deliberazione di Giunta provinciale n. 1796 di data 14 ottobre 2016, trovano applicazione le disposizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle cooperative sociali e relativo accordo integrativo provinciale. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative. Le predette condizioni economico-normative riguardano unicamente le seguenti voci:

- a) minimi retributivi CCNL e CCPL;
- b) mensilità aggiuntive CCNL e CCPL;
- c) maggiorazione per lavoro straordinario, festivo notturno e supplementare;
- d) eventuali premi di risultato previsti da CCNL e CCPL;



- e) trattamento economico per malattia, infortunio e maternità;
- f) ROL ed ex festività;
- g) modalità di cambio appalto.

L'eventuale differenza retributiva derivante dall'applicazione del CCNL ed eventuale CCPL di riferimento formerà la quota (c.d. "indennità d'appalto") che è riconosciuta per l'intero periodo di svolgimento del servizio affidato in appalto, oggetto del presente capitolato. Gli istituti contrattuali quali 13esima, 14esima e TFR maturano pro-quota in riferimento alla durata delle prestazioni nell'appalto.

Qualora i minimi retributivi dei contratti di riferimento individuati vengano rideterminati successivamente all'aggiudicazione dell'appalto e vengano incrementati, l'indennità d'appalto non viene incrementata. Qualora durante l'esecuzione del contratto l'appaltatore, che applica il CCNL o il CCPL diverso da quello di riferimento, veda incrementare i minimi retributivi per effetto dei rinnovi contrattuali, assorbirà gli incrementi fino a concorrenza della determinazione dell'appalto.

ART 23. – SICUREZZA E DUVRI

L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al DLgs 81/2008.

L'Appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del personale e dei collaboratori da questi impiegati.

L'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

In relazione al presente appalto si è resa necessaria la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), in ottemperanza al dettato dell'art. 26, comma 3, del DLgs 81/2008, allo scopo di quantificare i costi relativi alla sicurezza derivanti da interferenze.

I suddetti costi sono indicati nella lettera di invito e non saranno soggetti a ribasso.

Il DUVRI, così come ribadito nella Determinazione dell'AVCP n. 3 del 05.03.2008, nonché dalle Linee Guida emanate dalla Conferenza Stato – Regioni in data 20.03.2008, è da considerarsi un documento dinamico, pertanto, dovrà essere aggiornato nel corso della durata della fornitura e costituirà parte integrante del contratto.

ART 24. – ELEZIONE DI DOMICILIO DELL'APPALTATORE

Salvo diversa indicazione, l'Appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale.

ART 25. – TRATTAMENTO DEI DATI

25.1 Informativa ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679

I dati personali forniti dall'Impresa aggiudicataria verranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti alla gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l'attività contrattuale e la scelta del contraente, in applicazione degli adempimenti previsti dal DLgs 50/2016, dalle LLPP n.



2/2016 e n. 23/1990 e dal DPR 445/2000.

Il trattamento è necessario per adempiere ad obblighi legali ai quali è soggetta APSS ed ai fini dell'affidamento e dell'esecuzione di un contratto: il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell'adempimento di tutti gli obblighi ad esso connessi e conseguenti ai sensi di legge (es. verifica assenza motivi di esclusione).

I dati personali potranno essere comunicati a terzi con la finalità esclusiva di procedere agli adempimenti di cui sopra.

Il trattamento dei dati sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico, da parte di personale autorizzato.

I dati personali saranno conservati per il tempo indicato nel "Manuale di gestione degli archivi", disponibile sul sito www.apss.tn.it alla sezione Privacy e diritto d'accesso / Privacy / Documenti.

I dati personali non saranno trasferiti fuori dall'Unione Europea.

Il titolare del trattamento dei dati è l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, con sede in via Degasperi n. 79 a Trento, a cui l'interessato potrà rivolgersi per far valere, nei casi previsti, i diritti di cui al Capo III del Regolamento, tramite l'ufficio URP sito a Palazzo Stella in Via Degasperi n. 77 – 38123 Trento – tel. 0461/904172 – urp@apss.tn.it.

Preposto al trattamento dei dati personali, per i trattamenti effettuati nell'ambito dell'esecuzione del contratto, è il Dirigente pro tempore del Servizio Convenzioni.

L'interessato, per le questioni relative al trattamento dei propri dati personali, può rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati (RPD), i cui dati di contatto sono i seguenti: Via Degasperi n. 79 - 38123 Trento, e-mail ResponsabileProtezioneDati@apss.tn.it.

L'interessato ha diritto di presentare reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali in caso di illecito trattamento o di ritardo nella risposta del Titolare a una richiesta che rientri nei diritti dell'interessato stesso.

25.2 – Nomina dell'Appaltatore a Responsabile del trattamento dati

Con la stipula del contratto, l'Impresa aggiudicataria è nominata dall'APSS Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Ue 2016/679, e come tale dovrà attenersi alle istruzioni fornite da APSS ed ottemperare agli obblighi previsti in capo ai Responsabili del trattamento dei dati personali dal Regolamento anzidetto (con particolare riferimento a: nomina del Responsabile della protezione dei dati personali, nei casi previsti dall'art. 37 del Regolamento UE 2016/679; attivazione di un registro delle attività di trattamento, nei casi previsti dell'art. 30 del Regolamento UE 2016/679; implementazione di un processo di analisi e valutazione dei rischi, ai sensi del considerando 83, nonché dell'art. 32 del Regolamento UE 2016/679).

In particolare al termine della prestazione oggetto del presente Capitolato il Responsabile, è tenuto, secondo le indicazioni che verranno fornite da APSS, alla cancellazione o alla restituzione alla stessa di tutti i dati personali trattati per conto di APSS, sia tramite sistemi elettronici che su carta, comprese le copie esistenti, salvo che la normativa nazionale e europea preveda l'obbligo di conservazione di tali dati in capo al soggetto esterno.

La restituzione dei dati personali dovrà avvenire, senza oneri ulteriori, entro 1 mese dal momento della richiesta da parte di APSS. L'avvenuta cancellazione dei dati personali dovrà essere documentata tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio da trasmettere ad APSS entro 1 mese dal momento della richiesta da parte della stessa.

Il mancato rispetto delle indicazioni di cui sopra costituisce grave inadempimento contrattuale con conseguente richiesta di risarcimento danni e segnalazione alle Autorità competenti.

Ai sensi dell'art. 33 del Regolamento, il Responsabile è tenuto ad informare APSS, senza ingiustificato ritardo, delle eventuali violazioni ai dati personali trattati per conto della stessa, fornendo ad APSS le informazioni necessarie, ai sensi della normativa, per consentirle di effettuare le valutazioni di competenza e procedere quindi all'eventuale notifica di data breach all'Autorità di controllo, e se ne sussistono i presupposti, la comunicazione agli interessati.



Ai sensi dell'art. 82, comma 2, del Regolamento Ue 2016/679, l'Aggiudicataria, in qualità di Responsabile, risponde per l'eventuale danno causato dal trattamento se non ha adempiuto gli obblighi del Regolamento medesimo, specificatamente diretti ai Responsabili del trattamento, o se ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni che verranno fornite da APSS, in qualità di titolare, all'atto della stipulazione del contratto.

Le disposizioni indicate nel presente articolo si applicano anche agli eventuali subappaltatori e subfornitori che trattano dati personali in qualità di Sub Responsabili.

ART 26. – GARANZIA DEFINITIVA

Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 103 del DLgs n. 50/2016.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta della stazione appaltante.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione è effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

La garanzia definitiva dovrà essere emessa tramite la Scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al DM n. 31 di data 19 gennaio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico.

La stazione appaltante non accetta garanzie definitive non conformi allo Schema tipo sopracitato: condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del DM n. 31/2018 non sono accettate dall'Amministrazione.

In caso di avvio anticipato per ragioni d'urgenza la garanzia sarà prestata entro la data di stipula contrattuale.

ART 27. – PENALI

Nel caso in cui nell'ambito dei controlli sul servizio svolti da personale di APSS vengano evidenziate violazioni agli obblighi contrattuali che per gravità non comportino la risoluzione del contratto, queste saranno contestate dal RUP e comporteranno le conseguenze di seguito descritte:

- la prima violazione contestata per iscritto è da intendersi quale diffida a non ripetere la violazione contrattuale;
- dalla seconda violazione contestata, sarà irrogata una sanzione pari allo 0,1 per mille del valore complessivo dell'appalto;
- il ripetersi di violazioni contrattuali potrà essere considerato una violazione grave del contratto, con conseguente risoluzione dello stesso.

Dette penali saranno applicate fino ad un valore massimo del 10% (dieci per cento) del valore contrattuale complessivo.

In ogni caso l'applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta avverso la quale l'Appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.

Nel caso in cui l'Appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'Appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Nel caso in cui l'importo della penale superi il 10% dell'importo contrattuale, l'APSS può dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.



ART 28. – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del DLgs n. 50/2016.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 108, comma 3, del DLgs n. 50/2016 nei seguenti casi:

- a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- b) ingiustificata sospensione del servizio;
- c) subappalto non autorizzato;
- d) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione del presente Capitolato;
- e) il non aver iniziato l'esecuzione delle attività oggetto del contratto nei termini previsti contrattualmente o richiesti dalla stazione appaltante;
- f) dopo la terza contestazione formale relativa alla rilevazione di importanti criticità nell'erogazione del servizio;
- g) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- h) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l'Appaltatore, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante, in conformità all'articolo "Controlli e verifiche sull'esecuzione del contratto" del presente Capitolato;
- i) applicazione di penali tali da superare il limite previsto del 10% dell'importo contrattuale;
- j) il venire meno dei requisiti posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
- k) utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati ed alle altre condizioni stabilite, direttamente o attraverso subappaltatori;
- l) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- m) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy e/o sugli obblighi di riservatezza di cui al presente Capitolato;
- n) mancato rispetto di quanto indicato nell'offerta tecnica.

Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'Appaltatore.

ART 29. – RECESSO

Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del DLgs 50/2016.

ART 30. – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra APSS e l'Appaltatore è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

È escluso l'arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso.

ART 31. – OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L 136/2010, l'Appaltatore è obbligato a:



- utilizzare, per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese generali, nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, bonifici bancari o postali ovvero altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo, anche se questo non è riferibile in via esclusiva al presente appalto;
- comunicare all'APSS il numero del conto o dei conti correnti bancari o postali utilizzati per la registrazione di tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto pubblico e le generalità delle persone delegate ad operare su di essi;
- indicare in ciascuna transazione relativa al presente appalto (ad es. pagamenti a subcontraenti) il codice CIG relativo al contratto;
- inserire in tutti i sub-contratti relativi al presente contratto la clausola in cui i sub-contraenti assumono il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L 136/2010, a pena di nullità assoluta dei contratti in caso di mancanza;
- comunicare all'APSS ed al Commissariato del Governo di Trento l'eventuale inadempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L 136/2010 da parte di propri sub-contraenti, con contestuale risoluzione del contratto.

In caso di futura modifica della suddetta normativa inerente la tracciabilità dei flussi finanziari, durante il periodo di validità del contratto, si intendono qui richiamate le norme eventualmente sopravvenute, ai sensi dell'art. 1374 cc.

ART 32. – OBBLIGHI IN MATERIA DI LEGALITÀ

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'Appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

L'Appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: *“Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente”*.

ART 33. – INTERVENUTA DISPONIBILITÀ DI CONVENZIONI APAC O CONSIP

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la stazione appaltante si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni stipulate da APAC o da Consip ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'Appaltatore, nel caso in cui questo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette convenzioni.

Il recesso diviene operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e fissando un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni.

ART 34. – DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE



Con la sottoscrizione del contratto l'Appaltatore assume gli obblighi previsti dalla Legge 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione".

In particolare, l'Appaltatore si impegna a fornire, su richiesta della Stazione appaltante, i nominativi dei titolari di cariche, dei soci e del proprio personale anche attraverso il riepilogo dati per sostituto d'imposta delle CU inviate all'Agenzia delle Entrate (ex mod. 770) per il controllo di cui all'art. 1, comma 9 lettera e), della L. 190/2012.

In conformità a quanto stabilito dalla normativa in materia e dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza della Stazione appaltante, i collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore sono obbligati a rispettare gli obblighi di condotta, per quanto compatibili, derivanti dal Codice di comportamento e dal predetto Piano, i cui documenti sono accessibili sul sito internet di APSS <https://www.apss.tn.it/documenticorruzione> (area amministrazione trasparente). L'Appaltatore si impegna a diffondere tali documenti ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo nonché a vigilare sul corretto rispetto di tali obblighi.

La violazione degli obblighi del Codice di comportamento della Stazione appaltante può costituire causa di risoluzione del contratto: la Stazione appaltante, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'Appaltatore il fatto assegnando un termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni e, ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, può procedere - tenuto conto della gravità della violazione rilevata - alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53 comma 16 ter del DLgs n. 165/2001 l'Appaltatore si impegna a non concludere e dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali (in qualità di dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabile del procedimento, ecc.), per conto della Stazione appaltante nei suoi confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto presso la Stazione appaltante medesima. Il mancato rispetto del suddetto divieto comporta per l'Appaltatore l'esclusione dalla procedura di affidamento. Inoltre, come previsto dall'art 53 comma 16 ter del DLgs 165/2001 i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione a tale disposizione sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

L'Appaltatore è invitato a prendere visione dei documenti "Piano triennale di prevenzione della corruzione e dell'attuazione della trasparenza e del "Codice di comportamento" liberamente scaricabile dal sito Internet di APSS alla sezione "Amministrazione Trasparente"> Altri contenuti-corruzione> documenti anticorruzione> 1 documenti operativi vigenti.

L'Appaltatore si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.

ART 35. – NORMA DI CHIUSURA

L'Appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'affidamento del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente Capitolato.

Allegati:

- Istruzioni al Responsabile del Trattamento dei dati

- DUVRI